

Spett.le
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione IV – Ufficio IV

Roma, 24 aprile 2015

Oggetto: Osservazioni ai documenti di consultazione pubblica del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernenti la direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

Proponente

Sabrina De Angelis. Laureata Triennale in "Amministrazione delle aziende" e iscritta al corso di Laurea Magistrale in "Economia Aziendale", Università di Roma, "La Sapienza".

1. Modifiche al Codice Civile recante disposizioni in materia di bilancio di esercizio

1.1 Redazione del bilancio

Il Dipartimento del Tesoro ha posto in consultazione, sul proprio sito, tre documenti ¹ volti ad attuare la direttiva n. 2013/34/UE. Tra questi, la "tabella di comparazione", prevede rilevanti modifiche da apportare al Codice Civile con riguardo alle disposizioni in materia di bilancio di esercizio.

Relativamente a tali variazioni, secondo l'art. 2423 c. 1 cod. civ., ai documenti del bilancio, lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, è stabilito che sia aggiunto il rendiconto finanziario, considerato utile al fine di fornire un'informativa completa di bilancio.

In riferimento al contenuto del rendiconto finanziario, la "tabella di comparazione" dispone l'introduzione dell'art. 2425-ter cod. civ., il quale è redatto in modo da fornire alcune indicazioni di

¹ Cfr., MEF/DIPARTIMENTO DEL TESORO, *Consultazione pubblica per l'attuazione della direttiva 2013/34/EU*, sono disponibili sul sito del MEF:

http://www.dt.mef.gov.it/consultazioni_publiche/consultazioni_publiche_online_corrente/consultazione_publica_2013_34_eu.html.

carattere generale, mostrando la scelta della predisposizione del rendiconto in termini di liquidità, in linea con il principio contabile nazionale OIC n. 10, *Rendiconto finanziario*, che, conformemente alla prassi contabile internazionale, ha eliminato la possibilità di redazione del rendiconto in base alle variazioni subite dal capitale circolante netto ².

Inoltre, è da sottolineare l'importanza dell'introduzione, nell'art. 2423 c. 4 cod. civ., del principio della rilevanza (*materiality*).

L'attuale formulazione dell'art. 2423-bis, c. 1, p. 1) cod. civ., stabilisce che: “1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato”.

Nella sua nuova formulazione l'art. 2423-bis, c. 1 cod. civ., prevede la sostituzione dell'asserzione “nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato”, introducendo il n. 1-bis), il quale, opportunamente, afferma che “la rilevazione e presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”.

Quest'ultima formulazione, infatti, esprime con maggiore chiarezza il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (*substance over form*), specificando che esso fa riferimento alla “rilevazione e presentazione delle voci”.

Si concorda con la scelta di mantenere invariati gli schemi di stato patrimoniale e conto economico, in modo che non vi siano possibilità di opzioni che, anziché avvicinare i bilanci, possano renderli meno confrontabili. Inoltre, già all'atto del recepimento della Quarta Direttiva, il legislatore aveva scelto, per quanto riguarda lo stato patrimoniale, di adottare unicamente lo schema a sezioni divise e contrapposte, perché fornisce maggiori informazioni di quello in forma scalare ³, e per quel che concerne il conto economico, la classificazione dei costi per natura è stata considerata più adeguata rispetto a quella per destinazione ⁴.

² Cfr., OIC, *Principi contabili, OIC 10*, Agosto 2014, pag. 2, è disponibile sul sito dell'OIC, <http://www.fondazioneoic.eu/?p=11281>.

³ «...lo schema a forma scalare, “è sembrato presentare vantaggi informativi modesti, tali da non giustificare l'innovazione” (cfr. relazione ministeriale D.Lgs. n. 127/91)». OIC, *Principi contabili, OIC 12*, Agosto 2014, pag. 79, è disponibile sul sito dell'OIC, <http://www.fondazioneoic.eu/?p=11285>.

⁴ «...la classificazione dei costi per natura, [...] considerata, “più idonea di quella dell'art. 25 (a costi classificati per destinazione), a recepire ulteriori suddivisioni di voci già esistenti nella disciplina vigente, ed a consentire collegamenti e correlazioni con lo stato patrimoniale” (cfr. relazione ministeriale D.Lgs. n. 127/91)». OIC, *Principi contabili, OIC 12*, cit., pag. 79.

1.2 Contenuto dello stato patrimoniale

La “tabella di comparazione” individua alcune modifiche da apportare al contenuto dello stato patrimoniale.

In tema di disciplina delle azioni proprie, la modifica dell’art. 2357-ter c. 3 cod. civ., e le corrispondenti varianti da apportare all’art. 2424 cod. civ., nello stato patrimoniale attivo, con previsioni dell’annullamento ai riferimenti alle azioni proprie, nelle voci BIII – 4) e CIII – 5) e nello stato patrimoniale passivo, con la sostituzione della “Riserva per azioni proprie in portafoglio”, alla classe AVI, con la “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”, alla classe AX, e infine, la modifica dell’art. 2424-bis cod. civ., con l’introduzione del c. 7, sono da considerarsi adeguate, in quanto, non soltanto sono allineate alla disciplina internazionale, ma si avvicinano maggiormente anche al principio di prudenza, poiché le azioni proprie presenti nell’attivo di stato patrimoniale possono essere considerate una posta di bilancio in grado di produrre una sopravvalutazione del capitale netto ⁵.

Si concorda con le variazioni previste nell’art. 2424 cod. civ. in riferimento all’introduzione degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi, nonché delle voci ad essi connesse (l’introduzione della “Riserva per azioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, nel passivo dello stato patrimoniale, alla classe AVII; nel conto economico, all’art. 2425 del cod. civ., alle voci D – 18d) e 19d), l’introduzione di rivalutazioni e svalutazioni degli strumenti finanziari derivati).

1.3 Criteri di valutazione e contenuto della nota integrativa

La “tabella di comparazione” prevede diverse modifiche all’art. 2426 cod. civ., «*Criteri di valutazione*».

Il nuovo art. 2426 cod. civ. mantiene invariato quanto stabilito dall’attuale c. 1, n. 1), in riferimento al fatto che “*le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione*”.

Al riguardo, si ritiene idonea la scelta di non consentire, oppure obbligare, le imprese a fare ricorso al “metodo della rideterminazione dei valori” ⁶ per la valutazione delle immobilizzazioni.

Inoltre, si concorda con la scelta del c. 1, nn. 1), 7) e 8) di rilevare in bilancio i titoli immobilizzati, il disaggio e l’aggio su prestiti, i crediti ed i debiti con il criterio del costo ammortizzato.

⁵ Cfr., P. CAPALDO, *Reddito, capitale e bilancio di esercizio. Una introduzione*, Giuffrè, Milano, 1998, pag. 376.

⁶ Cfr., al riguardo, PARLAMENTO EUROPEO e CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, *Direttiva n. 2013/34/UE*, 26 giugno 2013, Capo 2, art. 7, par. 1, è disponibile sul sito dell’Unione Europea:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0019:0076:IT:PDF>.

La nuova formulazione dell'art. 2426 cod. civ., al c. 1, n. 5), per quel che concerne i costi di sviluppo, prevede che *“i costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni”*, ed al n. 6) stabilisce che *“l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento”*.

Si considerano adeguati sia il fatto che i costi di sviluppo e l'avviamento siano ammortizzati in base alla loro vita utile e sia l'indicazione del periodo massimo di ammortamento qualora questa non sia determinabile.

È meritevole di nota la scelta effettuata nell'art. 2426 cod. civ., c. 1, n. 11-bis) di allineare la valutazione degli strumenti finanziari derivati ai principi contabili internazionali, in quanto, in base alle loro caratteristiche di elevata qualità e di elaborazione in una visione di tipo internazionale ⁷, tali principi possono essere ritenuti i più adeguati a trattare le problematiche relative al trattamento contabile dei derivati.

Si concorda con la decisione, individuabile nel contenuto della “tabella di comparazione”, di non ridurre il numero delle informazioni richieste dall'art. 2427 cod. civ.

1.4 Bilancio in forma abbreviata

Con riguardo all'art. 2435-bis c. 1 cod. civ., si ritiene idonea la scelta espressa nella “tabella di comparazione” di mantenere inalterati i limiti dimensionali da esso previsti.

Si condividono:

- la modifica apportata al c. 2, relativa alle voci da presentare nello stato patrimoniale;
- il contenuto della nota integrativa previsto dal c. 5;
- la facoltà attribuita alle imprese al c. 7-bis.

1.5 Bilancio delle micro-imprese

La direttiva n. 2013/34/UE, Capo 1, articolo 3, paragrafo 1, stabilisce i parametri dimensionali necessari ad individuare le micro-imprese: *“a) totale dello stato patrimoniale: 350 000*

⁷ FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *Gli IFRS nell'economia e nei bilanci delle imprese. L'armonizzazione contabile nell'Unione Europea*, Studio n. 4, Documento n. 13, maggio 2002, pag. 8, è disponibile sul sito della FNC, http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/aree-tematiche/pac/DOC_2002_13_Armonizzazione%20UE.pdf.

EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10".

La formulazione dell'articolo 2435-ter cod. civ., introdotto dalla "tabella di comparazione" ha, invece, definito come vincoli numerici: "1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità".

Si considera adeguata la scelta dei parametri dimensionali stabiliti per le micro-imprese nell'art. 2435-ter c. 1 cod. civ., i quali, essendo stati ridotti rispetto a quelli previsti dalla direttiva e congiuntamente al fatto che si sia deciso di non adottare, per lo stato patrimoniale e per il conto economico, gli schemi estremamente sintetici previsti al Capo 9, articolo 36, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva n. 2013/34/UE e di applicare quelli stabiliti dall'art. 2435-bis cod. civ., potrebbero essere in grado di giustificare l'assenza della nota integrativa.

Tuttavia, con riguardo a quest'ultima questione, è necessario ricordare l'importanza della nota di commento per la completezza dell'informativa utile agli *stakeholder*, nonché il fatto che nella direttiva è già individuabile l'intenzione di ridurre gli oneri a carico delle micro-imprese, attraverso la previsione di un'informativa basata sulle dimensioni delle imprese stesse.

2. Modifiche al D.Lgs. n. 127 del 1991 recante disposizioni in materia di bilancio consolidato

In riferimento alle modifiche al D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, previste dalla "tabella di comparazione", è idoneo sottolineare che si concorda con i nuovi limiti dimensionali previsti dall'art. 27 c. 1 e con la variazione apportata al c. 2, estendendo l'impossibilità di applicare l'esonero relativo all'obbligo di redazione del bilancio consolidato, dalle sole imprese che abbiano emesso titoli quotati, agli enti di interesse pubblico individuati in base all'art. 16 del D.Lgs. 29 gennaio 2010, n. 39.

Per quel che concerne la modifica stabilita all'art. 29 c. 1, riguardante l'introduzione del rendiconto finanziario tra i documenti del bilancio, si può fare riferimento ai commenti espressi per tale argomento nella sezione relativa alle modifiche delle norme del Codice Civile in merito al bilancio di esercizio, per quel che concerne l'art. 2423 c. 1 cod. civ. e l'introduzione dell'art. 2425-ter cod. civ.

Si condivide la modifica apportata all'art. 33 c. 3 in riferimento sia alla denominazione dell'eventuale residuo positivo (cambiando il termine "differenza da consolidamento" in "avviamento") e sia alla specifica previsione dell'imputazione totale o parziale a conto economico.

Si ritiene adeguata la modifica dell'art. 34 c. 2, la quale prevede che *“devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi”* senza considerare l'attuale eccezione relativa al fatto che *“la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante”*.

3. Modifiche alla disciplina contabile delle imprese di assicurazione

3.1 Osservazioni alle modifiche del D.Lgs. n. 173 del 1997

La “tabella di comparazione” intende apportare delle modifiche al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, attuativo “della direttiva 91/674/CEE, in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione”.

Tra le modifiche apportate si sottolinea quella relativa all'art. 16, «*Criteri di valutazione*», al c. 11, con riguardo all'ammortamento dei costi di sviluppo ed al c. 12, relativamente all'ammortamento dell'avviamento.

Al riguardo si fa riferimento ai commenti forniti per tali argomenti nella sezione relativa alle modifiche delle norme del Codice Civile sul bilancio di esercizio, per quel che concerne l'art. 2426, c. 1, nn. 5) e 6).

3.2 Osservazioni alle possibili modifiche alla disciplina delle imprese di assicurazione

Il D.Lgs. n. 39/2010 include, all'art. 16, le imprese di assicurazione nella categoria degli enti di interesse pubblico.

Il D.Lgs. n. 38/2005 asserisce, all'art. 2, c. 1: *“1. Il presente decreto si applica a:*

- a) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui alla lettera d);*
- b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, diverse da quelle di cui alla lettera d);*
- c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 358; le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 358; le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 358; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 358;*

d) le società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173; (omissis)”

L'art. 3 del D.Lgs. n. 38/2005 prevede, al c. 1, che: “1. *Le società di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2 redigono il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005”*; mentre l'art. 4, c. 3, specifica che: “3. *Le società di cui alla lettera d) dell'articolo 2, che ammettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi stato membro dell'Unione europea, e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006”*.

Nonostante il D.Lgs. n. 39/2010 stabilisca che le imprese di assicurazione sono enti di interesse pubblico, il D.Lgs. n. 38/2005 prevede che esse siano obbligate a redigere il solo bilancio consolidato con i principi contabili internazionali IAS/IFRS e le imprese di assicurazione quotate devono redigere il bilancio di esercizio con tali principi solo se non redigono il bilancio consolidato, al contrario di quanto avviene per altri enti di interesse pubblico (quali le società quotate, le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante e le banche) che sono obbligati a redigere sia il bilancio di esercizio e sia il bilancio consolidato con i principi IAS/IFRS.

Per le imprese di assicurazione, la difficoltà di applicare per entrambi i bilanci i principi contabili internazionali, deriva dal fatto che il quadro contabile relativo al settore assicurativo è piuttosto incerto.

Infatti, lo IASB, ha previsto di dividere il progetto di aggiornamento dell'IFRS 4, *Contratti assicurativi*, in due fasi, di cui la prima si è conclusa nel 2004, mentre la seconda fase è ancora in corso.

Nell'attesa, dunque, che lo IASB porti a termine il suo progetto, il Dipartimento del Tesoro richiede di verificare se possa considerarsi idoneo adottare alcuni criteri che possano avvicinare le attuali disposizioni contabili agli IAS/IFRS.

Pertanto, è necessario sottolineare che, con riguardo alle finalità di vigilanza prudenziale, sono previsti specifici criteri di valutazione per il contenuto della “Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria” delle imprese di assicurazione, nella direttiva n. 2009/138/CE, nota come *Solvency II*⁸.

⁸ PARLAMENTO EUROPEO e CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Direttiva n. 2009/138/CE*, 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, Sezione 3, articolo 51, è disponibile sul sito dell'Unione Europea:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:335:0001:0155:IT:PDF>.

Tale direttiva afferma che “*i principi di valutazione ai fini di vigilanza dovrebbero essere per quanto possibile compatibili con gli sviluppi internazionali in materia contabile, in modo da limitare l’onere amministrativo gravante sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione*”⁹.

Inoltre nel “*CEIOPS’ Report on its fourth Quantitative Impact Study (QIS4) for Solvency II*”¹⁰ si può leggere che “*secondo i partecipanti [alla progettazione generale dei criteri di valutazione] Solvency II dovrebbe essere basata su una valutazione economica delle attività e delle passività e vi è un forte desiderio si sviluppare in modo coerente l’approccio valutativo di Solvency II e dei principi contabili internazionali (IFRS fase II)*”¹¹.

Inoltre si legge ancora: “*dato il rinvio dei lavori all’IFRS sui contratti di assicurazione, e la decisione della CE di non rinviare Solvency II, la CE ha scelto di includere il principio del fair value nella direttiva proposta, senza però utilizzare il termine stesso, ripetendo invece l’esatta definizione dello IASB*”¹².

Relativamente a quest’ultima questione, infatti, il Capo VI, sezione 1, articolo 75, «*Valutazione delle attività e delle passività*», paragrafo 1 della direttiva n. 2009/138/CE, stabilisce: “*1. Gli Stati membri garantiscono che, (omissis), le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutino le attività e le passività come segue: a) le attività sono valutate all’importo al quale potrebbero essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato; b) le passività sono valutate all’importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato. (omissis)*” e, precedentemente all’emanazione dell’IFRS n. 13, *Fair Value Measurement*, lo IAS 39, par. 9, definiva il *fair value* come “*il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili*”¹³.

Per stabilire se adeguare la disciplina contabile prevista per le assicurazioni agli IAS/IFRS, è necessario considerare le disposizioni della direttiva *Solvency II* relativamente all’allineamento tra i

⁹ PARLAMENTO EUROPEO e CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, *Direttiva n. 2009/138/CE*, cit., “considerando” n. 46.

¹⁰ COMMITTEE OF EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS SUPERVISORS (CEIOPS), *CEIOPS’ Report on its fourth Quantitative impact Study (QIS4) for Solvency II*, November 2008, è disponibile sul sito di EIOPA:

http://archive.eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/QIS/CEIOPS-SEC-82-08%20QIS4%20Report.pdf.

¹¹ CEIOPS, *CEIOPS’ Report on its fourth Quantitative impact Study (QIS4) for Solvency II*, cit., pag. 7.

¹² CEIOPS, *CEIOPS’ Report on its fourth Quantitative impact Study (QIS4) for Solvency II*, cit., pag. 54.

¹³ COMMISSIONE DELLE COMUNITÁ EUROPEE, *Regolamento n. 1126/2008, IAS 39*, par. 9, è disponibile sul sito dell’OIC, <http://www.fondazioneoic.eu/?p=717>.

principi di valutazione finalizzati all'attività di vigilanza “con gli sviluppi internazionali in materia contabile” ed all'applicazione dei valori di mercato secondo la definizione del *fair value* presente nei principi contabili internazionali, nonché il fatto che in base alla conoscenza delle profonde divergenze esistenti tra disciplina contabile nazionale ed i principi contabili internazionali, è possibile presumere che l'applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione per i crediti ed i titoli, oltre che del *fair value* per gli strumenti finanziari derivati, potrebbero avere un impatto notevole.

Inoltre è necessario ricordare che non è ancora stata redatta la versione definitiva dell'IFRS 4 e che “*un'applicazione del criterio del costo ammortizzato, della cd. attualizzazione e del fair value per gli strumenti derivati potrebbe essere non ottimale a questo stadio in ragione della necessità di un adeguato raccordo tra valutazione delle attività e delle passività*”¹⁴.

Nonostante l'indicazione della necessità di un “raccordo tra valutazione delle attività e delle passività”, è essenziale sottolineare che gli enti di interesse pubblico dovrebbero avere tutti lo stesso trattamento contabile ed inoltre che il quadro normativo si sta evolvendo, sia per le innovazioni presenti nella direttiva *Solvency II* (seppur circoscritta alla esclusiva finalità della vigilanza prudenziale) e sia perché anche le altre imprese con il recepimento della direttiva n. 34 del 2013 si avvicineranno agli IAS/IFRS.

In linea generale, sarebbe preferibile attendere il completamento dell'IFRS 4 (in modo da applicare gli IFRS sia al bilancio di esercizio che al consolidato come accade per gli altri enti di interesse pubblico) per il quale lo IASB ha previsto di terminare la seconda fase del progetto di modifica entro quest'anno, ma qualora vi fosse un ritardo riguardo a questa scadenza, tale da non consentire di avere una disciplina uniforme per i bilanci di esercizio a partire dal 2018, probabilmente sarebbe più opportuno prevedere le modifiche alle disposizioni contabili delle assicurazioni, in modo da avvicinarle alla disciplina degli IAS/IFRS e, conseguentemente, a quella degli altri enti di interesse pubblico, con riferimento a tutte le voci del bilancio, in modo da raggiungere “un adeguato raccordo tra valutazione delle attività e delle passività”.

4. Modifiche al D.Lgs. n. 39 del 2010 recante disposizioni in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

La “tabella di comparazione” ha previsto modifiche al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, attuativo “della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, (*omissis*)”.

¹⁴ Cfr., MEF/DIPARTIMENTO DEL TESORO, *Consultazione pubblica per l'attuazione della direttiva 2013/34/EU*, cit.

Al riguardo, è da considerare pregevole la nuova formulazione dell'art. 14, c. 2, lett. e).

5. Disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti

Si concorda con le disposizioni presenti nel Capo II, dello “schema di articolato” presente sul sito del Dipartimento del Tesoro, necessarie al raggiungimento della finalità di accrescere la trasparenza dell’informativa relativa ai pagamenti ai governi da parte di società di grandi dimensioni ed enti di interesse pubblico operanti nel settore estrattivo o che utilizzano aree forestali primarie.

6. Disposizioni rivolte ad alcune tipologie di intermediari finanziari

Uno dei documenti pubblicati sul sito del Dipartimento del Tesoro è rappresentato da “*uno schema di articolato contenente disposizioni specifiche rivolte a talune tipologie di intermediari finanziari e destinato a sostituire il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87*”¹⁵.

In via generale si concorda con quanto stabilito nello “schema di articolato”. Nello specifico, vengono presentate delle brevissime osservazioni.

Si condivide la modifica apportata all'art. 29, «*Consolidamento delle partecipazioni*», c. 4, in riferimento sia all'introduzione della denominazione dell'eventuale residuo positivo, definito “avviamento”, e sia per la specifica previsione dell'imputazione totale o parziale a conto economico.

All'art. 32, «*Consolidamento proporzionale*», c. 1, si segnala la presenza di un refuso, “il intermediario”, che sarebbe, quindi, necessario sostituire con “l'intermediario”.

Nel ringraziare per l'attenzione, porgo i miei migliori saluti.

Dott.ssa Sabrina De Angelis

¹⁵ Cfr., MEF/DIPARTIMENTO DEL TESORO, *Consultazione pubblica per l'attuazione della direttiva 2013/34/EU*, cit.